

MIUR.AOOUSTBL prot.1856/A15
marzo 2012

Belluno, 12

Ai Dirigenti
delle scuole statali e non statali
di ogni ordine e grado della
provincia
LORO SEDI

Oggetto: adempimenti in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive.

Si riportano, all'attenzione delle SS.LL., le faq che il MIUR ha pubblicato relativamente all'applicazione delle disposizioni dell'art.15 della Legge 183/2011.

1) Acquisizione d'ufficio e controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Il certificato rilasciato da un'amministrazione pubblica ad un altro soggetto pubblico o ad un gestore di pubblici servizi, ai fini dell'acquisizione d'ufficio di cui all'art. 43 ovvero dell'effettuazione dei controlli di cui all'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, va rilasciato privo della dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» ?

Ai sensi dell'art. 43 comma 5 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza (ad esempio, posta elettronica, PEC, fax ecc.). Nel caso in cui comunque venga rilasciato, sul certificato va apposta solo la seguente dicitura " Rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio".

2) Certificazioni da produrre all'estero ad enti pubblici o privati stranieri

Quale è la dicitura che le Pubbliche amministrazioni devono apporre alle certificazioni da produrre all'estero ad enti pubblici o privati stranieri?

Per le certificazioni da produrre all'estero su richiesta del privato interessato le amministrazioni devono apporre, oltre alla dicitura prevista dall' art. 40, comma 02 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, la dicitura: "valido all'estero".

3) Diplomi

Ai diplomi conseguiti al termine di un corso di studio o ai titoli di abilitazione conseguiti al termine di un corso di formazione deve essere apposta la dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445?

No. I diplomi conseguiti al termine di un corso di studio o i titoli di abilitazione conseguiti al termine di un corso di formazione, ai sensi dell'art. 42, d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, non sono certificati. Pertanto, gli stessi devono essere rilasciati in originale privi della dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000, la quale va invece apposta sulla relativa certificazione.

Bortot UST Belluno